

LEGENDA ESPLICATIVA

Cedente: l'impresa fornitore Cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di Factoring.

Cessione: il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b).

Commissione di factoring flat: commissione che remunera l'attività della Società di Factoring a seguito dell'acquisto, da parte della medesima di crediti, la loro gestione amministrativa e il loro incasso, calcolate, all'atto di ogni singola cessione di credito da parte del Cliente a favore della Società di Factoring, sull'ammontare complessivo lordo dei crediti ceduti.

Commissione di plusfactoring: commissione calcolata mensilmente sui crediti in essere o scaduti da n. giorni.

Corrispettivo della cessione di credito: importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore.

Credito:

- a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi.
- b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.

Debitore: la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (Cliente cedente) il pagamento di uno o più crediti.

Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal Cliente cedente o dal Debitore ceduto alla Società di factoring in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla Società di Factoring o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.

Pagamento anticipato del corrispettivo: pagamento operato dalla Società di factoring al Cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del Cliente cedente ed a discrezione della Società di Factoring prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.

Pagamento del corrispettivo: pagamento operato dalla Società di Factoring al Cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il Cliente cedente medesimo.

Reclamo: ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.

Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte della Società di Factoring: assunzione da parte della Società di Factoring del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo dell'importo dei crediti per i quali la Società di Factoring intende assumersi tale rischio.

SDD (SEPA Direct Debit): Servizio comunitario di addebito diretto in euro che sostituisce il RID, in ambito ai paesi aderenti all'area SEPA (Single Euro Payments Area).

Società di factoring (o Factor): oltre a **Eurofactor Italia S.p.A.**, indica il Factor estero o la Società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Spese handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).

Tasso annuo nominale (TAN) posticipato: Tasso annuo, espresso in percentuale, utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente o del debitore sulle somme utilizzate. Gli interessi sono dovuti dal Cliente o dal debitore alla Società di Factoring in ragione di anticipazioni erogate da quest'ultima, nonché sugli addebiti delle competenze dovute dal Cliente alla Società di Factoring, qualora non pagate a vista, o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito. Gli interessi, calcolati su base annua, vengono capitalizzati in via trimestrale posticipata.

Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.